



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA  
Sezione Procedure Concorsuali

Procedimento Unitario n. R.G. P.U. 49-3/2025

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| - dott.ssa Antonia Mussa       | Presidente        |
| - dott.ssa Federica Lorenzatti | Giudice rel. est. |
| - dott.ssa Alessia Carrera     | Giudice           |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ex art. 64-bis, comma 4, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 – CCII

nel procedimento promosso da:

COSSANO FRUTTA – SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE (C.F./P.IVA 05536190019), con sede in Cossano Canavese (TO), Via Palestro n. 33, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* sig. Gianpaolo Bosco, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Guarini

\*\*\*

-letto il ricorso depositato in data 16.12.2025 per l'omologazione di un Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64-bis CCII, corredato dalla documentazione ex artt. 39 e 40 CCII e dalla relazione del professionista indipendente Dott. Piero Sidro attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del Piano (all. 32);

-preso atto dell'atto di integrazione al ricorso depositato in data 23.01.2026, avente ad oggetto i chiarimenti richiesti dall'intestato Tribunale sulla formazione delle classi dei creditori e sul trattamento del credito INPS, con acclusa l'integrazione della relazione dell'attestatore richiesta dal Tribunale;

- sentite le parti all'udienza del 04.02.2026;

-considerato che la domanda è stata pubblicata nel Registro delle Imprese come si evince da visura da ultimo depositata e comunicata al Pubblico Ministero;

-considerato, altresì, che il ricorso è stato sottoscritto dal difensore munito di procura e la domanda è stata approvata e sottoscritta a norma dell'art. 120 bis CCII;

osservato in diritto che:

l'istituto del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ex art. 64 bis CCII pur modellato sul concordato preventivo, ne differisce sotto molteplici punti di vista tanto da indurre a ritenere che esso costituisca un autonomo istituto regolato da norme proprie (sull'argomento vedasi diffusamente Trib. Roma 25.03.2025 est. Cottone) In particolare l'istituto è stato così ricostruito dalla prima giurisprudenza di merito che si è occupata della materia: *“Il tratto saliente è costituito dalla previsione dell’art.64-bis che prevede che il “valore generato dal piano” possa essere distribuito anche in deroga agli artt.2740 e 2741 c.c. ed alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione.*

*Differentemente che nell'ipotesi concordataria, quindi, in cui la sottrazione di parte del patrimonio dell'imprenditore è possibile solo (e nei limiti) della continuità aziendale e la distribuzione del valore generato dal piano (concordatario) deve necessariamente seguire i principi della absolute priority rule o della relative priority rule, nell'ambito del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione l'imprenditore può proporre al ceto creditorio una diversa regolazione delle crisi del tutto ed integralmente svincolata dalla predette regole. Nel PRO l'imprenditore conserva piena autonomia gestionale. Non si applicano le norme previste dai primi tre commi dell'art.46 c.c.i.i. che vincolano all'autorizzazione del giudice il compimento di atti di straordinaria amministrazione fino all'omologa del piano; seppure, sulla base di uno schema assimilabile a quello della composizione negoziata, vige l'obbligo per l'imprenditore di operare nell'interesse prevalente del ceto creditorio ed è previsto un controllo sugli atti compiuti dall'impresa nelle forme previste dal comma 6 dell'art.64-bis c.c.i.i. (informativa preventiva) e con le conseguenze regolate dall'art.106 c.c.i.i. (contestazione del commissario, informativa al Tribunale, comunicazione al ceto creditore ed al Pubblico ministero, revoca del decreto previsto dall'art.64-bis, comma 4, c.c.i.i. e, in presenza della relativa istanza, apertura della liquidazione giudiziale).*

*Anche la procedura di formazione del consenso appare difforme rispetto a quella concordataria, ed infatti, pur essendo richiamate le norme degli artt.107, 108, 109, commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111 c.c.i.i.:*

- 1. è prevista una specifica disciplina dalla partecipazione al voto dei creditori prelatizi, i quali non sono ammessi al voto (e, pertanto, non debbono essere classati) nella sola ipotesi in cui ne sia previsto il pagamento integrale in denaro entro 180 gg dall'omologa (30 per i lavoratori muniti di privilegio ex art.2751bis) ed a condizione del permanere della garanzia sino alla liquidazione del patrimonio funzionale al loro pagamento;*
- 2. è obbligatoria la formazione di una classe autonoma per i creditori prelativi parzialmente soddisfatti e per la quota di credito residua;*
- 3. inoltre ai fini che qui rilevano: “ il concordato è approvato:*
  - a) se si verifica l'unanimità delle classi ammesse al voto;*
  - b) se in ciascuna classe si è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto o;*

c) se abbiano espresso voto favorevole i due terzi dei creditori votanti, purché tuttavia abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe;

d) non è prevista la ristrutturazione trasversale (cross-class cram-down) atteso il mancato richiamo all'art.112, ed in particolare al comma 2 (ferma la specifica disciplina dell'art.64-bis, comma 8 che riproduce sostanzialmente il contenuto dell'art.112, comma 3)"

- Accertata, quindi, la piena autonomia dell'istituto in esame rispetto agli altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 2, comma 1, lett. m) CCII è opportuno premettere che il d.lgs. 136/2024 è intervenuto sull'art. 64-bis, comma 4, lett. a), eliminando il riferimento alla verifica della sola "mera" ritualità della proposta, originariamente previsto.

Ne consegue che, già in questa fase, il Tribunale deve svolgere un controllo che non si esaurisca nella sola conformità formale alle prescrizioni procedurali, ma che consenta di rilevare eventuali vizi di legittimità tali da precludere l'omologazione del piano.

Ciò posto e premesso in punto di diritto

Dato atto che:

2. La proposta prevede, in sintesi: " *la cessione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della società COSSANO FRUTTA – SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, al valore di perizia asseverata già acquisita con specifico elaborato di stima peritale che verrà validato dal Tribunale di Ivrea in sede di procedimento di omologazione e l'utilizzazione del corrispettivo derivante da tali cessioni, unitamente alla liquidità derivante dall'incasso dei crediti commerciali, per il soddisfacimento dei creditori;*

2. *il soddisfacimento dei creditori previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, e la distribuzione del valore generato dal Piano anche in deroga agli artt.2740 e 2741 c.c. ed alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione. 3. il soddisfacimento, in denaro, integralmente, dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art.2751 bis n.1 c.c. entro il termine prescritto dalla norma di riferimento;*

4. *la possibilità di trattamento dei crediti tributari e contributivi mediante l'utilizzazione del disposto dell'art.64 bis comma 1 bis C.C.I.I.;*

5. *la suddivisione dei creditori in (6) classi con l'indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti, degli interessi di ciascuna classe e del trattamento economico a ciascuna classe proposto;*

6. Il passivo concorsuale complessivo alla data del 15/10/2025 è indicato dall'attestatore in euro 1.825.431 da soddisfare attraverso il Piano liquidatorio predisposto dalla Società il quale prevede, in sintesi, la cessione ordinata del patrimonio immobiliare e mobiliare della società COSSANO FRUTTA SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, già oggetto della perizia asseverata allegata al piano, mediante utilizzazione di procedure di natura competitiva ovvero,

eventualmente, affidando la cessione a soggetti terzi autorizzati quali Commissionari per la componente vendita mobiliare e immobiliare stimata dal perito in complessivi Euro 381.330,00;

3. Con successivo provvedimento del 18.12.2025 il Tribunale ha richiesto un'integrazione dell'attestazione e del Piano con specifico riferimento al trattamento del credito INPS (credito litigioso), assegnando, allo stesso tempo, termine sino al 23.01.2026 per l'integrazione del piano e ulteriore termine al Commissario Giudiziale sino al 30.01.2026 per esprimere motivato parere sulla ritualità della proposta e sulla correttezza delle classi, fissando udienza in data 04.02.2026

4. La società ha depositato in data 23.01.2026 l'integrazione richiesta, precisando altresì che nel provvedimento del 18.12.2025 era presente un refuso materiale nella quantificazione del trattamento INPS (Euro 100.000,00 anziché Euro 157.753,60 come da Piano).

5. Preso atto, infine, del parere reso dal Commissario Giudiziale Dott. Davide Borla, il quale ha espresso una valutazione positiva sulla ritualità della proposta e sulla correttezza dei criteri di formazione delle classi dei creditori rilevando che dall'indagine condotta non vi sono formali preclusioni nell'apertura della procedura, tenuto conto che il piano risulta conforme alla disciplina e appare rituale e sostenibile alla luce della prospettazione offerta anche in sede di attestazione.

6. Osservato, in particolare, che il Commissario ha così concluso la sua valutazione: *"Il piano depositato e la documentazione allegata alla proposta risultano completi e coerenti rispetto alla tipologia di procedura scelta che, come indicato all'art. 64-bis CCII "può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. ed alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi; in ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n.1 c.c., sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione"*.

*Nello specifico, infatti, il piano prevede una suddivisione dei creditori in n.6 classi, di cui la prima costituita dai crediti assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis n.1 c.c. per i quali è previsto il pagamento integrale entro 30 giorni dall'omologazione come prescritto dall'art. 64-bis, 1° comma.*

*(...) Come già precedentemente indicato il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione regolato dall'art. 64-bis CCII è una procedura particolarmente libera nella definizione dei tempi e modi di ristrutturazione del debito che prevede, tra le proprie caratteristiche fondamentali, l'obbligo di suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei, anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. ed alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione.*

*Nel caso di specie la società istante ha suddiviso i creditori nelle seguenti classi:*

*CLASSE 1 - Creditori con privilegio ex art. 2751-bis n.1: pagamento integrale (100%) entro 30 giorni dall'omologazione come prescritto dall'art. 64-bis, 1° comma; (n.d.r. non votante)*

*CLASSE 2 – Creditori con privilegio speciale ipotecario: pagamento integrale (100%) entro 30 giorni dall'omologazione; (n.d.r. non votante)*

*CLASSE 3 – Creditori con privilegio ex art. 2753 c.c. (INPS): pagamento della somma onnicomprensiva di euro 157.753,60 pari al 50% dell'importo accertato in linea capitale con la sentenza della Corte d'Appello di Torino al momento impugnata in Cassazione ed al 100% dell'importo della cartella ADER n.410.2023.0007654483000 non oggetto di contestazione;*

*CLASSE 4 – Creditori chirografari appartenenti al ceto bancario non titolari di garanzie collaterali: pagamento nella misura del 30% entro dodici mesi dall'omologazione;*

*CLASSE 5 – Creditori chirografari appartenenti alla categoria dei fornitori: pagamento nella misura del 25% entro dodici mesi dall'omologazione;*

*CLASSE 6 – Creditori chirografari appartenenti al ceto bancario titolari di garanzie collaterali: pagamento nella misura del 20% della quota di credito non garantita entro dodici mesi dall'omologazione;*

*Tale suddivisione, sia dalla lettura della semplice descrizione di ciascuna classe, che dall'analisi dei documenti allegati al piano originale nonché tenuto conto di quanto specificato nell'integrazione del 23.01.2026, risulta coerente con le prescrizioni di omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici previste dall'art. 64-bis CCII ed, inoltre, mantiene anche sostanzialmente inalterato l'ordine legale dei privilegi, benché chiaramente derogabile dalle disposizioni dello stesso articolo, in quanto le percentuali di pagamento proposte alle diverse classi individuate decrescono al decrescere del grado generale di prelazione, al netto di eventuali garanzie collaterali a vantaggio dei creditori del ceto bancario.”*

7. Ritenuto, quindi, che alla luce della documentazione depositata, delle successive integrazioni e del parere positivo del Commissario deve disporsi l'apertura della procedura ex art. 64-bis, comma 4, CCII con l'adozione dei provvedimenti conseguenti: *“l'art. 64-bis, comma 4, CCII prevede che, in seguito della presentazione del ricorso, il Tribunale pronunci decreto con il quale, valutata la ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato e nomina ovvero conferma il commissario giudiziale, adottando altresì i provvedimenti di cui all'art. 47, comma 2, lett. c) e d) CCII.”*

PQM

Visti gli artt. 39, 40, 45, 47 e 64-bis CCII

- 1) DICHIARA APERTA la procedura di omologazione del Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione proposta da COSSANO FRUTTA – Società Agricola Cooperativa in liquidazione C.F./P.IVA 05536190019; REA TO-715548),
- 2) NOMINA quale Giudice Delegato la Dott.ssa Federica Lorenzatti
- 3) CONFERMA quale Commissario Giudiziale il Dott. Davide Borla
- 4) FISSA nel giorno 30.03.2026 la data iniziale per l'espressione del voto dei creditori e nel giorno 30.05.2026 la data finale

- 5) DISPONE che il voto dei creditori sia espresso con modalità telematiche a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale
- 6) Assegna al Commissario Giudiziale termine di dieci giorni (dalla ricezione del presente decreto) per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori, con le modalità di cui all'art. 104 CCII;
- 7) DISPONE che, all'esito delle operazioni di voto, il Commissario Giudiziale depositi relazione sull'esito delle votazioni/adesioni ai sensi dell'art. 110 CCII, dando atto dell'espressione del voto nelle singole classi (ammesse al voto) e delle maggioranze raggiunte ai fini dell'omologa
- 8) FISSA ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. d) CCII, il termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto per il deposito della somma di Euro 40.000,00 quale il 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura.
- 8) ORDINA che il presente decreto sia trascritto nei pubblici registri, a cura del Commissario Giudiziale, in relazione ai beni immobili e agli altri beni soggetti a pubblica registrazione, compresi nell'attivo
- 10) Dispone la comunicazione e pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 45 CCII.
- Ivrea, 04.02.2026

Il Presidente  
(Dott.ssa Antonia Mussa)

Il Giudice rel. est.  
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)